



## IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Interno: trasferimenti ai comuni per attività di accertamento fiscale e contributivo anno 2014 - Comunicato del 21 ottobre 2015.
- Ministero del Tesoro: Proroga al 30 novembre 2015 per la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche negli organi di governo delle società per l'anno 2014.
- TAR Lombardia: Il diritto di recesso per la dismissione delle partecipazioni societarie TAR Lombardia, Brescia sez. I, n. 1305 del 13 ottobre 2015.
- Corte dei Conti: la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, di cui all'art. 208, comma 5-bis, non rientra nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 - Corte dei Conti Emilia Romagna n. 130/2015.
- Consiglio di Stato: E' legittima l'ordinanza che delimita un orario massimo di apertura - dalle ore 10 alle ore 23 - delle attività inerenti il gioco d'azzardo, Sezione V - Sentenza 20 ottobre 2015, n. 4794.

Ministero dell'Interno: trasferimenti ai comuni per attività di accertamento fiscale e contributivo anno 2014 - Comunicato del 21 ottobre 2015.

Il Ministero dell'Interno rende noto che con provvedimento del 30 settembre 2015, è stata disposta l'erogazione del contributo anno 2015, spettante ai comuni per la loro partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributiva per l'anno 2014.

Per alcuni enti si è proceduto alla sospensione del pagamento delle risorse finanziarie per il suddetto contributo in considerazione della mancata trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni di bilancio, come disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per poter procedere al pagamento, entro la chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario, degli importi sospesi occorre procedere alla formalizzazione degli adempimenti richiesti entro e non oltre il 20 novembre 2015.

Gli importi attribuiti a ciascun ente, sono stati comunicati dal ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze - direzione studi e ricerche economico fiscali. L'elenco degli Enti e le somme spettanti sono reperibili su:  
<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com211015all.pdf>

Ministero del Tesoro: Proroga al 30 novembre 2015 per la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche negli organi di governo delle società per l'anno 2014.

A partire dal 2011 è divenuta obbligatoria la rilevazione annuale delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche (ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia del 30 luglio 2010 e in attuazione dell'art. 2, comma 222 della Legge 191/2009, periodi undicesimo e dodicesimo).

Ogni Amministrazione deve comunicare, attraverso il Portale Tesoro, le partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione:

- in via diretta;
- in via indiretta, tramite altra società o ente partecipati direttamente dall'Amministrazione stessa.

Le dichiarazioni devono riguardare le partecipazioni detenute in società o enti, riconducibili a qualsiasi forma giuridica (società di capitale, aziende speciali, istituzioni, associazioni, fondazioni, enti di diritto pubblico, ecc.).

A partire dal 2011, il sistema informativo è integrato con dati di anagrafica e di bilancio delle società acquisiti dagli archivi ufficiali del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art.17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge 11/8/2014 n. 114, confluiscono nella rilevazione delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del Tesoro la cosiddetta rilevazione CONSOC e la rilevazione della Ragioneria Generale dello Stato sul costo del personale delle società partecipate dalle AA.PP.

Pertanto, a decorrere dal primo gennaio 2015, le informazioni sui rappresentanti nominati dalle amministrazioni pubbliche negli organi di governo delle società e degli enti partecipati e sugli oneri derivanti dalla partecipazione, precedentemente trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il Portale PERLA PA, ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono comunicate attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.

La lista dettagliata delle informazioni e le modalità operative di trasmissione dei dati relativi all'anno 2014 sono consultabili nel documento Istruzioni per la compilazione disponibile all'interno dell'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.

Il termine per la comunicazione dei dati riferiti all'anno 2014 è fissato al 15 ottobre 2015 ma per quest'anno proseguirà fino al 30 novembre.

Il termine è stato differito per dar modo al Dipartimento del Tesoro di rispondere all'elevato numero di

segnalazioni e di richieste di assistenza relative in particolare all'inserimento, da parte di molteplici Amministrazioni, di quote di partecipazione errate, che hanno generato incoerenze e impedito l'inserimento dei dati ad altri utenti.

**TAR Lombardia: Il diritto di recesso per la dismissione delle partecipazioni societarie TAR Lombardia, Brescia sez. I, n. 1305 del 13 ottobre 2015.**

Il Tar Lombardia (Brescia) ha riconosciuto la legittimità della scelta di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1 c. 569 della l. n. 147/2013, chiedendo la liquidazione delle azioni secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del c.c.

Se il legislatore statale non impone direttamente l'uscita degli enti pubblici dalle società che gestiscono servizi pubblici, non esprime nemmeno una qualche opposizione a tale ipotesi, e certamente non costringe le pubbliche amministrazioni a rimanere prigioniere delle società partecipate.

Una volta che l'ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strategica la presenza nel capitale di società affidatarie di servizi pubblici, si verifica una situazione equivalente al divieto di conservare partecipazioni azionarie estranee alle finalità istituzionali.

Di qui l'applicabilità dell'art. 3 c. 29 della l. 244/2007, il cui intervallo temporale è peraltro scaduto, ma è stato poi riaperto dall'art. 1 c. 569 della l. 147/2013.

Nel caso di specie, all'epoca dei fatti di causa, per uscire dalle società controllate, ossia per liberarsi delle partecipazioni non strategiche, gli enti pubblici potevano cedere le azioni mediante procedura a evidenza pubblica negli intervalli temporali previsti dai commi 568-bis e 569 dell'art. 1 della l. 147/2013.

Quest'ultima norma ha anche regolato l'ipotesi della mancata alienazione (per qualsiasi causa), prevedendo il recesso con liquidazione delle azioni ex art. 2437-ter, c. 2, del c.c. Lo strumento del recesso non è richiamato nella legislazione successiva (v. art. 1 commi 611 e 612 della l. 190/2014). Tale normativa, tuttavia, ribadisce e amplia l'obbligo per gli enti pubblici di rivedere e razionalizzare le partecipazioni azionarie, eliminando quelle non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

Da un lato, infatti, sono espressamente confermate le procedure descritte nell'art. 3 commi 27-29 della l. 244/2007 e nell'art. 1 c. 569 della l. 147/2013, dall'altro è previsto l'obbligo di elaborare un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con la fissazione di modalità e tempi di attuazione, e l'individuazione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il riferimento ai risparmi conferma

indirettamente la legittimità delle dismissioni basate su esigenze di cassa, tenendo conto che il concretizzarsi di una voce di entrata riduce la necessità di indebitamento complessivo per finanziare altri investimenti.

Conclude il Tar affermando che, il fatto che nell'art. 1 commi 611 e 612 della l.190/2014 non sia richiamata la facoltà di recedere, e di ottenere così la liquidazione delle azioni, non sembra costituire un ostacolo all'estensione di questo strumento in via interpretativa.

Quando è ammesso il recesso, infatti, la liquidazione è certa, trattandosi di un diritto del socio riconosciuto e regolato dal codice civile, e viene conseguita indipendentemente dalla composizione sociale e dalla quota detenuta. Se invece non vi fosse la possibilità di recedere, e parallelamente la procedura di vendita delle azioni andasse deserta, l'unico modo per uscire dalla società sarebbe il consenso di tutti gli altri soci, con esiti variabili a seconda delle circostanze concrete (maggiore o minore peso all'interno del capitale sociale, accordi tra enti pubblici con partecipazioni azionarie).

In presenza di soci privati, inoltre, la dismissione, pur corrispondendo a un interesse pubblico, sarebbe subordinata a valutazioni di natura privatistica. Tutto questo vanificherebbe l'obiettivo fissato dal legislatore, e in definitiva costringerebbe l'ente pubblico a rimanere associato a un rischio di

impresa che non corrisponde più alle proprie finalità istituzionali. Di conseguenza, il recesso appare come l'elemento che riporta in equilibrio la procedura di abbandono delle partecipazioni azionarie non strategiche.

Corte dei Conti: la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, di cui all'art. 208, comma 5-bis, non rientra nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 - Corte dei Conti Emilia Romagna n. 130/2015.

L'art. 208, ("Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie"), comma 4, d. lgs. n. 285/1992, stabilisce che una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni previste dal codice della strada accertate da operatori degli enti territoriali, sia necessariamente destinata ad alcune finalità, specificamente individuate, connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Il successivo comma 5-bis, tra le possibili destinazioni della quota vincolata, ha incluso le "assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato".

L'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, prevede che "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato [...] possono avvalersi di personale a tempo

determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 [...] I limiti [...] non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Sulla questione in oggetto si sono già pronunciate la Sezione regionale di controllo per la Toscana e quella per la Lombardia.

La Sezione regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione n. 10/2012/PAR del 31 gennaio 2012, ha ritenuto che la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, di cui all'art. 208, comma 5-bis, non rientri nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010. Ratio dell'esclusione di questa e di simili analoghe voci dall'aggregato "spese di personale", ai fini dell'applicazione delle norme che pongono limiti operando un confronto tra le spese sostenute in anni diversi, è da rinvenire nel carattere non ordinario delle poste in questione e nel conseguente intento di eliminare le turbative all'andamento della serie storica.

Nell'affrontare la medesima questione, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 21/2012/PAR del 24 gennaio 2012, ha invece espresso un diverso avviso, ritenendo che gli enti locali debbano "uniformarsi al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile e, nell'ambito della propria autonomia e delle esigenze funzionali [...] programmare il piano delle assunzioni con le forme di lavoro "flessibile" nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2009, anche con riferimento alle assunzioni stagionali disciplinate dall'art. 208 comma 5 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285". Tra gli argomenti a supporto di tale lettura, è utile ricordare quello secondo il quale l'art. 208, comma 5-bis "non disciplina in forma derogatoria, o speciale, i limiti assunzionali per particolari categorie di lavoratori dipendenti degli enti locali, bensì si limita ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di Polizia locale".

Con deliberazione n. 34/2014/SRCPIE/PAR del 13 febbraio 2014, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha affrontato la diversa problematica relativa all'applicabilità del regime vincolistico posto dall'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010, ai proventi destinati, ai sensi dell'art. 208 del codice della strada, a finanziare il trattamento accessorio del personale.

La citata Sezione ha ritenuto che non possono escludersi dal tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 2-bis, i proventi ex art. 208 del codice della strada destinati a finanziare il trattamento accessorio del personale dipendente, sulla base di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché di progetti di finanziamento di servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187.

La disposizione vincolistica citata, infatti, è "volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'Ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata". Sono, altresì, richiamate le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali, con delibera n. 18/2013, la quale ha espressamente incluso "fra le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006, le spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada (restando invece da sottrarre solo le spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile

finanziato con quote di proventi per violazioni al Codice della strada)".

Nelle ultime linee guida per gli organi di revisione degli enti locali, approvate dalla Sezione delle autonomie, con delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR ("Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria agli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014"), le "spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al codice della strada" sono state ancora una volta incluse tra le componenti da sottrarre, nel calcolo della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 296/20066.

Alla luce delle su esposte considerazioni, a parere della Sezione dell'Emilia Romagna, la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, dev'essere esclusa dal calcolo del limite per il lavoro flessibile previsto dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010.

In tal senso depone innanzitutto una ragione sistematica, poiché, secondo le citate linee guida pubblicate dalla Sezione delle autonomie, le spese per il lavoro flessibile finanziato con i proventi per violazioni al codice della strada non devono essere considerate

nel calcolo della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006. Sulla base di tale indicazione, sarebbe contraddittorio conteggiare dette spese al fine della verifica del rispetto del limite previsto per il lavoro flessibile.

Come già evidenziato, la Sezione regionale di controllo per la Toscana, inoltre, ha rilevato che le spese in questione hanno carattere non ordinario e, ove non escluse, darebbero luogo ad un turbamento nel rilievo della serie storica.

Inoltre tale interpretazione è, altresì, rispettosa della finalità, perseguita dal codice della strada, di assicurare il potenziamento della sicurezza stradale, mediante il necessario impiego di una quota dei proventi conseguenti all'accertamento di violazioni al codice della strada; tale obiettivo, disciplinato con una norma speciale, può essere raggiunto utilizzando una serie di strumenti, tra i quali proprio le assunzioni stagionali a progetto. Queste ultime costituiscono uno strumento indispensabile per gli enti locali a spiccata vocazione turistica, consentendo la necessaria flessibilità nell'impiego di personale.

Consiglio di Stato: E' legittima l'ordinanza che delimita un orario massimo di apertura - dalle ore 10 alle ore 23 - delle attività inerenti il gioco d'azzardo, Sezione V - Sentenza 20 ottobre 2015, n. 4794.

Il Consiglio di Stato ha affermato che la normativa in materia di gioco d'azzardo - con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti - non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (come rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 21 aprile 2015, n. 995), tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 267 del 2006.

La disciplina degli orari delle sale da gioco è infatti volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme.

Pertanto, il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna

violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. h), della Costituzione (Consiglio di Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778).

L'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 circa la competenza del Sindaco alla regolazione degli orari non perseguire solo scopi di «omogeneizzazione dei tempi di offerta dei servizi» sul territorio comunale e può legittimamente riguardare anche la materia dei giochi, atteso che la disposizione gli attribuisce espressamente il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Dalla particolare ampiezza della nozione di "pubblico esercizio" contenuta nella disposizione, deve ritenersi che rientrino senz'altro nella nozione anche le attività di intrattenimento espletate all'interno delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito»: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle attività ivi svolte da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti siano ammessi a parteciparvi.

Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, d.lg. n. 267 del 2000, come

«pubblici esercizi», di talché per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.